



Giunta Regionale della Campania

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 4 del 26.04.2007

AREA 07 SETTORE 03 SERVIZIO 01

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell'Area Personale, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

**Generalità del creditore: Mastrocola Antonietta, matr. 20606, C.F. MSTNNT71A41A783B
Via Corte Nocera, 15 - 82035 San Salvatore Telesino (BN).**

Oggetto della spesa: spese di giudizio.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Ricorso in appello al C.d.S. avverso la sentenza n. 6831/05 del TAR Campania III Sez. di Napoli favorevole alla dipendente Mastrocola Antonietta. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 830 del 19/02/2007, condanna la Regione Campania appellante alla rifusione in favore della dipendente delle spese del giudizio suddetto, liquidate in complessivi € 2.000,00.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Consiglio di Stato – Sez. V - n. 830 depositata in Segreteria in data 19/02/07.

TOTALE DEBITO € 2.000,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

Lee 6



Giunta Regionale della Campania

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art. 47 comma 3 L.R. 7/2002;
- b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € **2.000,00.**

Allega la seguente documentazione:

- sentenza Consiglio di Stato n. 830 del 19/02/07;
- nota Prot. 2007.0364256 del 20.04.2007 del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'A.G.C. Avvocatura.

Data _____

Visto
Il Responsabile del Servizio
L. Masi

Visto
Il Dirigente del Settore
A. Marchiello

F.to
Il Coordinatore
L. Genovese

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.



Consiglio di Stato

Ufficio Affari Giurisdizionali Sezione Quinta

CA
1214/05

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2007. 0186739 del 28/02/2007 ore 10,45

Mitt.: CONSIGLIO DI STATO

Fascicolo: XXXV/1/1
Contenzioso amministrativo e tributario



Oggetto: trasmissione copia della decisione n. 830/07 resa sul ricorso in appello n. 8158/05

A norma dell'art. 87 del regolamento di procedura del Consiglio di Stato il sottoscritto si prega di trasmettere a codesta Amministrazione copia della decisione di cui in oggetto.

Roma, 19 febbraio 2007

Si prega di accusare ricevuta, anche per via fax al numero 06/68272300.

p. Il Segretario

SETTORE CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO
SERVIZIO GIURISDIZIONE
GENERALE

NAPOLI 27 FEB 2007

relatore, alla pubblica udienza del 21 novembre 2006, il
Cons. Paolo BUONVINO;

uditi gli avv.ti Saturno per delega di Baroni, e Pagano;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1) - Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla dott.ssa Mastrocola per l'annullamento del provvedimento 13 giugno 2003; n. 277966 (con il quale il dirigente del settore Gestione e Formazione del Personale della Regione Campania ne ha disposto l'esclusione dal concorso pubblico per esami per la copertura di venti posti di dirigente area economica e finanziaria, il cui bando è stato pubblicato sul BURC 23 dicembre 2002, n. 63), nonché del telegramma 6 agosto 2003, n. 426030, di rigetto del ricorso proposto dall'interessata in via amministrativa avverso detta esclusione.

Il TAR ha ritenuto che l'esclusione della ricorrente fosse illegittima in quanto le modalità di pubblicazione del bando- sul BURC e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - e delle successive comunicazioni riguardanti il bando stesso giustificavano la presentazione della domanda nella data (3 febbraio 2003) in cui è intervenuta.

2) - Per la Regione appellante la sentenza sarebbe erronea sia in quanto poggerbbe su di un presupposto normativo erroneo (quello secondo cui la pubblicazione degli atti regionali sul Bollettino Ufficiale della Regione sarebbe inidonea a concretare

la conoscenza legale degli atti stessi), sia in quanto la domanda di partecipazione avanzata dall'interessata non avrebbe affatto rispettato i termini fissati dalla disciplina concorsuale.

Resiste l'appellata che insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.

DIRITTO

1) - Con la sentenza qui impugnata il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla dott.ssa Mastrocola per l'annullamento del provvedimento 13 giugno 2003, n. 277966 (con il quale il dirigente del settore Gestione e Formazione del Personale della Regione Campania ne ha disposto l'esclusione dal concorso pubblico per esami per la copertura di venti posti di dirigente area economica e finanziaria, il cui bando è stato pubblicato sul BURC 23 dicembre 2002, n. 63), nonché del telegramma 6 agosto 2003, n. 426030, di rigetto del ricorso proposto dall'interessata in via amministrativa avverso detta esclusione.

Questa è stata disposta in quanto l'istanza di partecipazione era stata inviata oltre il termine ultimo previsto del 29 gennaio 2003.

Giova premettere, in linea di fatto:

- che sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 63 del 23 dicembre 2002 è stato pubblicato il bando di concorso di cui si tratta;

- che all'art. 3 del bando era previsto che la domanda di partecipazione fosse presentata "entro e non oltre i trenta giorni

B

successivi a quello di pubblicazione dell'avviso di concorso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie speciale Concorsi ed Esami”;

- che all'art. 21, n. 3, del regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e modalità di svolgimento dei concorsi (di cui alla delibera della Giunta regionale della Campania 13 dicembre 2002, n. 6131, pubblicata in BURC 16 dicembre 2002, n. 62), applicato nella specie, era previsto che “i bandi delle procedure selettive pubbliche sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, mediante l'inserzione di un avviso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande”;

- che sul BURC n. 66 del 30 dicembre 2002 è stato pubblicato il decreto dirigenziale 27 dicembre 2002, n. 14678, in cui è stato precisato che, per un mero errore materiale, non erano stati riportati nel bando alcuni titoli di studio utili quali requisiti di ammissione e che doveva, perciò, provvedersi alle necessarie integrazioni, con la precisazione che: “6. - il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici qui di seguito elencati” (tra i quali, quello di specie) “decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 30/12/02”;

- che al punto 7 dello stesso decreto sono stati, poi,



confermati i requisiti di ammissione e le modalità di espletamento già contenuti nei bandi di concorso pubblicati sul citato BURC n. 63 del 23 dicembre 2002;

- che sulla GURI 7 gennaio 2003, 4^a Serie speciale, n. 2, è stato pubblicato, nella parte relativa agli "Enti Locali", l'avviso relativo al concorso di cui si tratta, recante la precisazione che "il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" e che "il testo integrale dei bandi di concorso.....sono stati pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Campania n. 63 del 23 dicembre 2002";

- che nella GURI 17 gennaio 2003, 4^a Serie speciale, n. 5, è stato pubblicato, nella parte "Unità sanitarie locali e altre Istituzioni sanitarie", un avviso di rettifica relativo ai bandi di concorso di cui si tratta, pubblicati nel BURC n. 63/2002 e nella citata GURI n. 2/2003, recante la segnalazione che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione decorre dalla data di pubblicazione dell'anzidetto decreto dirigenziale n. 14678 e, quindi, dal 30 dicembre 2002 e che, "di conseguenza, la data ultima di scadenza dei predetti concorsi è fissata improrogabilmente al 29 gennaio 2003 e non al 6 febbraio 2003 come erroneamente riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 7 gennaio 2003";

- che l'odierna appellata ha presentato la domanda di



partecipazione il 3 febbraio 2003;

- che, con il provvedimento impugnato in primo grado, confermato in sede di ricorso amministrativo, la medesima è stata esclusa dal concorso per la tardività nella presentazione della domanda.

2) - Per il TAR detta esclusione è da ritenere illegittima in quanto:

- premessa l'ammissibilità del gravame (non potendosi ritenere la ricorrente onerata dell'impugnativa del provvedimento regionale che avrebbe modificato la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione), doveva, anzitutto, rilevarsi che il punto 7 del decreto dirigenziale n. 14678 faceva salvi i requisiti di ammissione e le modalità di espletamento già contenuti nei bandi pubblicati sul BURC n. 63/2002, sicché il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione non poteva decorrere se non dal 7 gennaio 2003, data di pubblicazione dell'avviso in GURI; sicché era da ritenere - anche nel rispetto dei principi di trasparenza e di buona amministrazione in quanto, in contrasto con i principi di trasparenza dell'azione amministrativa, avrebbe illegittimamente abbreviato il termine fissato al 29 gennaio 2003;

- che, inoltre, l'esigenza della pubblicazione in GURI ai fini della decorrenza del termine di giorni 30 per la presentazione delle domande discendeva anche dal fatto che - secondo l'orientamento giurisprudenziale - in mancanza di una normativa

